



Le cartelle esattoriali: la definizione agevolata

Con l'approvazione del D.L. 22 ottobre n° 193/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre diventa definitiva la possibilità di definire in via agevolata i carichi iscritti a ruolo, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Nello stesso Decreto viene prevista l'abolizione di Equitalia a partire dal 1 luglio 2017, con l'istituzione di un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In questo elaborato ci soffermeremo in particolare sulle disposizioni normative relative alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, fornendo al lettore le principali indicazioni operative, tramite opportuni esempi pratici, ai fini della richiesta del beneficio introdotto dal decreto in commento.

PREMESSA

L'approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali affidate negli anni dal 2000 al 2015 a tutti gli agenti della riscossione tra cui in primis Equitalia. Le disposizioni normative fanno esplicito riferimento ai carichi inclusi in ruoli, che per definizione sono ascrivibili solo ad Equitalia e non agli altri agenti di riscossione per le quali si configurano invece le ingiunzioni fiscali. Per tale motivo gli effetti della sanatoria potrebbero essere limitati dalle non corrette previsioni normative che escluderebbero quindi i comuni che si sono occupati direttamente o comunque tramite società in house della riscossione. Si attendono su questo punto successivi chiarimenti.

Partendo dalle disposizioni normative andiamo quindi ad analizzare i seguenti punti di trattazione:

- contribuenti interessati;
- importi oggetto dell'agevolazione;
- modalità di presentazione della richiesta di definizione agevolata;
- la presenza di dilazioni in corso;
- somme non agevolabili.

DISPOSIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUENTI INTERESSATI

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate,



sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; il contribuente dal punto di vista pratico e dell'esborso effettivo provvederà al pagamento integrale delle:

- somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;
- somme maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI	
<i>Cosa sono tenuto a versare</i>	<i>Cosa non verserò con la definizione</i>
Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse per ritardata iscrizione a ruolo;	Le sanzioni collegate alla maggiore imposta evasa;
L'aggio della riscossione (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo);	Le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99).
spese di rimborso per le procedure esecutive;	
spese di notifica della cartella di pagamento;	
interessi di dilazione in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla definizione agevolata.	

La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali avente ad oggetto:

- Irpef;
- Ires;
- Irap;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- L'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione.

Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all'Ici o all'IMU rientrano nella rottamazione.



Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate

- all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
- alle somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del regolamento CE n°659/99;
- ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per le quali si intende escluso solo il pagamento degli interessi.

Esempio n°1

Un contribuente riceve a novembre del 2015 una cartella di pagamento da cui risulta una maggiore imposta Irpef da versare pari a 2.000 euro. Lo stesso non provvede ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.

L'importo della cartella è così articolato:

Importi a debito	Cartella esattoriale originaria	Cartella esattoriale definita in via agevolata
Maggiore Irpef da versare	2.000	2.000
Sanzioni pari al 30% dell'imposta da versare (art.13 D.Lgs. 471/97)	600	0
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73)	300 (in via esemplificativa)	300
Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73)	400	0
Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs. 12/99); L'Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015 è pari all'8% per pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella	264	184
Spese di notifica	6	6
Totale da versare	3.570	2.490
La percentuale di risparmio nel caso specifico si attesta attorno al 30%.		

**Esempio n° 2**

Al sostituto d'imposta nel 2011 viene notificata una cartella esattoriale per mancate ritenute effettuate su retribuzioni versate ad un dipendente. Si tratta di importi iscritti a ruolo da versamenti omessi, tradivi o carenti di somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato. Il debitore non provvede al pagamento neanche trascorsi 60 gg dalla notifica.

L'importo della cartella è così articolato:

Importi a debito	Cartella esattoriale originaria	Cartella esattoriale definita in via agevolata
Ritenute da versare a seguito di comunicazione	1.560	1.560
Sanzioni pari al 30% dell'imposta da versare (art.13 D.Lgs. 471/97)	468	0
Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73)	150 euro (in via esemplificativa)	150
Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73)	220	0
Aggio della Riscossione (art.17 D.Lgs. 112/99); l'Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2009 al 31/12/2012 per i pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella è pari al 9%	215,82	53,90
Spese di notifica	8	8
Totale da versare	2621,82	1871,90
La percentuale di risparmio nel caso specifico si attesta attorno al 29%.		



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

Ai fini della definizione il debitore come da indicazioni dell'art. 6 comma 2 del decreto in commento deve provvedere a presentare entro il 23 gennaio 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito nei primi giorni di Novembre.

Entro il 24 aprile 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; i contribuenti possono ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi nella misura del 4,5% (art.21 comma 1, D.P.R. 602/73):

- la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute;
- la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017; e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Nel modulo di richiesta di definizione agevolata il debitore indica altresì il numero di rate mediante il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato pagamento ovvero insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una rata del piano di dilazione previsto.

In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.



LA PRESENZA DI DILAZIONI IN CORSO

Il contribuente qualora si dovesse configurare una nuova inadempienza non sarà ammesso per le somme residue ad un nuovo piano di dilazione né in via ordinaria né straordinaria.

Per i contribuenti che hanno già in essere una dilazione con l'Agente della riscossione la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle cartelle è comunque ammessa.

L'art. 6 al comma 8 prevede che la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016; in questo caso:

- ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

NOTA BENE

Anche qualora l'ammissione al beneficio determinasse un saldo a debito pari a zero, visto il venir meno dell'obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente che ha già in essere una dilazione deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra.



TABELLA DI RACCORDO DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI	
Soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none">- Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015
Agevolazione	<ul style="list-style-type: none">- Definizione agevolata delle somme da versare
Per quali tributi	<ul style="list-style-type: none">- Irpef- Ires- Irap- contributi previdenziali e assistenziali;- l'imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione
Cosa va versato	<ul style="list-style-type: none">- Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interesse;- importi maturati a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Importi non agevolabili	<ul style="list-style-type: none">- L'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;- le somme dovute "a titolo di recupero di aiuti di Stato" ai sensi dell'art.14 del Regolamento CE n°659/99;- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.
Come richiedere la definizione agevolata	<ul style="list-style-type: none">- Presentazione di un'istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell'agente della riscossione dai primi giorni del mese di novembre.
Entro quando	<ul style="list-style-type: none">- Il termine ultimo è il 22 gennaio 2017 che però cade di domenica quindi sarà posticipato al 23.



CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- D.L. 22 ottobre n° 193/2016;
- Gazzetta Ufficiale n° 249 del 24 ottobre 2016;
- articolo 30, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- articolo 27, comma 1, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; art.13 D.Lgs. 471/97;
- art. 30 del D.P.R. 602/73; art. 20 del D.P.R. 602/73.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.